



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 00 343 940 839

REGOLAMENTO

PER

L'ACCESSO

AGLI INTERVENTI

ASSISTENZIALI

DI VARIA NATURA

- 1) Delibera di Consiglio comunale n. 42 del 18.10.2006
- 2) Delibera di Consiglio comunale n. 13 del 02.04.2009 (*Modifiche*)
- 3) Delibera di Consiglio comunale n. 55 del 09.08.2012 (*Modifiche*)

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Prov. di Messina

**LA 4° COMMISSIONE CONSILIARE PROPONE DI ISTITUIRE IL
R E G O L A M E N T O
CONCERNENTE I CRITERI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI
VARIA NATURA**

Art. 1 Campo di intervento. Principi generali.

L'Amministrazione Comunale attua interventi e concede benefici di natura economica a favore delle persone e dei nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche, compatibilmente alle risorse finanziarie iscritte nei capitoli a ciò destinati nel proprio bilancio di previsione.

Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziale disciplinati dal presente regolamento vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti agli artt. 22 comma 2° lett. A), 23 e 25 della legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328.

Prima di avviare il procedimento inerente la richiesta di assistenza economica viene verificato che l'intervento non sia di competenza di altri Enti. Nel caso in cui si riscontri la posizione soggettiva dell'assistito a fruire del contributo richiesto nei confronti di altri Enti, il Servizio sociale comunale fornisce tutte le indicazioni e la collaborazione che si rendano necessarie per accedere a tali contributi.

Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento vengono applicati le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), come determinate dai disposti dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. Vengono tenuti altresì in debito conto per l'accollo degli oneri assistenziali i criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

Art. 2 Finalità

Il presente regolamento definisce criteri e modalità per accedere agli interventi e/o benefici di carattere economico, in favore di cittadini italiani o stranieri residenti nel Comune di Giardini Naxos in disagiate condizioni economiche che non consentano loro la sussistenza ed il raggiungimento del Minimo Vitale, così come definito al successivo art. 9, o che si trovino in condizioni di bisogno indifferibile ed urgente.

Gli interventi economici si prefiggono di:

- garantire un livello minimo di sussistenza a chi si trovi privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sprovviste dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali;
- evitare rischi di istituzionalizzazione.

Art. 3 Destinatari

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi di beneficio i residenti nel Comune di Giardini Naxos ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il diritto di fruizione spetta anche, nel rispetto degli accordi internazionali, ai cittadini di

Stati appartenenti all'Unione Europea, nonché agli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 28, sempre che siano anagraficamente residenti. Questi ultimi sono gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno. Possono, altresì, beneficiare degli aiuti coloro che si trovino di passaggio nella città. Gli aiuti devono, comunque, avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

Art. 4

Caratteristiche degli interventi e/o benefici di natura economica

Gli interventi e/o benefici di natura economica possono essere:

- continuativi;
- straordinari;
- indifferibili e urgenti.

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati possono essere erogati mediante:

- a) la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria comunale;
- b) gestione di una cifra di denaro da parte dell'Economo comunale per l'erogazione di contributi indifferibili ed urgenti;
- c) corresponsione di titoli (buoni spesa) da utilizzarsi in conformità del Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) presso esercizi commerciali convenzionati con l'Amministrazione Comunale;
- d) corresponsione di una cifra in denaro finalizzata e vincolata a determinate coperture di spese del nucleo familiare. In particolare si fa riferimento alla concessione di contributi economici per il saldo di utenze (energia elettrica, acqua e gas) per le quali non sussiste più la possibilità di segnalazione di utenti alle compagnie e ditte erogatrici per l'accesso a tariffe agevolate;
- e) esenzione da tariffe o tributi gestiti da altri servizi dell'Amministrazione Comunale, secondo i criteri stabiliti negli articoli seguenti ed in armonia con i vigenti regolamenti di settore in materia, mediante comunicazione dei nominativi degli esenti ai competenti servizi comunali;
- f) prestazione di servizi di onoranze funebri, richieste ad imprese funebri in favore di cittadini residenti, senza parenti in vita od in presenza di parenti non in grado di provvedervi, in quanto indigenti, ai sensi delle norme del presente regolamento.

Art. 5 Intervento continuativo

Per intervento economico continuativo si intende il sussidio economico erogato periodicamente quale contributo necessario per la sopravvivenza o per evitare rischi di istituzionalizzazione dell'assistito e/o del suo nucleo familiare.

Art. 6 Intervento straordinario

Per intervento economico straordinario s'intende il sussidio e il beneficio erogato o concesso in modo saltuario o occasionale (una tantum), finalizzato a soddisfare esigenze non coperte da altri Servizi dell'Amministrazione Comunale e altre particolari necessità per le quali non sia possibile l'intervento di altri Enti.

Il limite annuo massimo del sussidio straordinario erogabile ad una singola persona è fissato in € 1.000,00. Per nuclei familiari di più persone, a detto limite viene aggiunta la somma di € 300,00 per ogni componente il nucleo familiare.

Art. 7 Intervento indifferibile e urgente

Per intervento economico indifferibile e urgente s'intende il sussidio erogato una tantum con procedimento d'urgenza, al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi altrimenti immediatamente producibili in capo all'assistito. L'intervento indifferibile ed urgente viene prestato anche qualora non sia immediatamente possibile l'intervento di altri Enti altrimenti competenti.

Art. 8 Requisiti e condizioni

Hanno titolo all'assistenza economica le persone e i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- si trovino in uno stato di particolare bisogno economico o sociale;
- siano residenti nel Comune di Giardini Naxos;
- non abbiano parenti obbligati per legge a prestare gli alimenti, salvo che per la concessione dei benefici economici indicati al successivo art. 13 per i quali non si fa riferimento in sede istruttoria all'esistenza di parenti tenuti a tale obbligo di legge.

Art. 9 Minimo vitale

L'Amministrazione Comunale persegue, nei propri interventi economici, il conseguimento per l'assistito di un reddito minimo – ove possibile e compatibilmente alle risorse disponibili – di seguito definito Minimo Vitale. L'ammontare del Minimo Vitale viene determinato annualmente dal trattamento minimo della pensione I.N.P.S.

Qualora l'intervento di assistenza economica sia rivolto ad un nucleo familiare composto da più persone, il calcolo del Minimo Vitale viene parametrato a mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza determinata annualmente dal Consiglio Comunale, negli allegati al documento di Bilancio di previsione dell'Ente.

Ai fini della verifica della sussistenza del Minimo Vitale in capo al nucleo familiare vengono prese in considerazione le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, come determinate dai disposti dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

L'Amministrazione Comunale contribuisce a favore del nucleo familiare indigente fino alla concorrenza del Minimo Vitale, secondo i seguenti parametri:

Tabella

Numero dei componenti il nucleo familiare	Minimo Vitale corrispondente mensile
una persona	Euro 420,00
due persone	Euro 620,00
tre persone	Euro 770,00
quattro persone	Euro 890,00
cinque persone	Euro 1.000,00

Art. 10 Parenti obbligati agli alimenti

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile. E' compito del Servizio Sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento.

Sulla base del presente Regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento dell'indigente il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore all'ammontare di 1,5 volte il valore del Minimo Vitale,

riparametrato secondo il numero e la composizione del nucleo familiare medesimo, a mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza di cui al precedente articolo 9.

Qualora il parente obbligato a prestare gli alimenti viva solo, l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale nei confronti del richiedente viene escluso nel caso in cui il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'obbligato sia superiore a due volte il valore del Minimo Vitale come determinato dall'Amministrazione Comunale.

Il parente obbligato interviene per consentire il raggiungimento del Minimo Vitale dell'assistito con un contributo mensile pari alla differenza tra l'ammontare del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare – così come sopra determinato - e il valore di 1,5 volte il Minimo Vitale, nel caso di nucleo familiare con più componenti, o del valore di due volte il Minimo Vitale, nel caso di nucleo familiare mononucleare.

Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile, sempre nella misura indicata al comma precedente. Se le persone in grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'obbligazione stessa viene posta in tutto o in parte a carico delle persone obbligate in grado posteriore.

Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche e sempre fino alla concorrenza della misura di cui al comma cinque del presente articolo.

L'Amministrazione Comunale contribuirà a favore dell'indigente per differenza da quanto prestato dai parenti obbligati, fino alla concorrenza del Minimo Vitale, così come specificato all'articolo 9.

Persone obbligate:

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine seguente:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria.

Le determinazioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo valgono sino a diversa determinazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 Nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici del presente regolamento è quello definito dalle norme di cui ai ,Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, ai relativi decreti applicativi e successive modifiche ed integrazioni. Viene pertanto considerato il nucleo familiare previsto dalla vigente normativa nazionale, senza addivenire ad alcuna composizione mediante estrazione dal nucleo familiare di riferimento.

Art. 12 Procedimento per l'erogazione delle prestazioni continuative e straordinarie

Per accedere all'intervento assistenziale economico continuativo o straordinario gli interessati, o le persone da essi delegate, devono presentare apposita domanda al Servizio Sociale comunale, allegando la prescritta dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E., inerente la condizione economica del nucleo familiare di riferimento.

L'Assistente Sociale responsabile del caso istruisce la domanda, redige un'apposita relazione sullo stato di bisogno e formula la proposta di intervento ed il relativo Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) concernente la misura della prestazione da erogare che nel limite massimo è limitata alla misura del Minimo Vitale, come determinato al precedente articolo 9 .

Nella istruzione della pratica dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del nucleo familiare dell'indigente e di quello degli eventuali parenti obbligati per legge alla prestazione degli alimenti. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati sostanzialmente dall'Assistente Sociale per valutare la misura della proposta di contributo da formulare nell'apposito P.A.I..

Il funzionario competente del Servizio Sociale approva l'intervento sottoscrivendo il P.A.I. appositamente predisposto.

In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorre provvedersi in deroga alle norme ivi previste od in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento ma da ricondursi per analogia allo stesso, il Servizio sociale formula una richiesta di parere da sottoporre alla Giunta Municipale.

Art. 13 Procedimento per l'erogazione delle prestazioni indifferibili e urgenti

Per accedere all'intervento indifferibile e urgente gli interessati presentano domanda al Servizio Sociale comunale, oppure sono a questi segnalati da terzi.

L'Assistente Sociale responsabile del caso istruisce la domanda, valutando attentamente lo stato di particolare bisogno, anche, e soprattutto, in ordine all'individuazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

Il funzionario competente del Servizio Sociale approva l'erogazione della prestazione una tantum su proposta di P.A.I. specifico predisposto dall'Assistente sociale responsabile del caso.

In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorre provvedersi in deroga alle norme ivi previste od in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento ma da ricondursi per analogia allo stesso, il funzionario competente assume i relativi provvedimenti dandone comunicazione all'Assistente sociale.

Art. 14 Documentazione

Nella domanda redatta in carta semplice sull'apposito modulo predisposto dagli Uffici comunali, il richiedente allega apposita dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E., resa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contengono l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative.

Nella domanda deve essere altresì dichiarato ogni altro elemento certificativo utile ad individuare l'effettiva situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

Nel caso in cui esistano parenti obbligati alla prestazione degli alimenti per legge, questi saranno invitati ad intervenire e a presentare idonea dichiarazione sostitutiva concernente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare, con finalità di richiedere all'Amministrazione Comunale l'intervento economico in favore del parente assistito, escludendo parzialmente o totalmente l'obbligo del proprio intervento economico ed assolvendo al contempo i propri obblighi di legge, fatta salva ogni diversa determinazione giudiziaria.

L'Assistente sociale, durante l'istruzione della pratica, potrà avvalersi – mediante apposita richiesta – dei servizi degli altri Uffici comunali (Corpo dei Vigili Urbani, Ufficio Tributi,

Anagrafe. ecc.), al fine della ricerca e/o del riscontro della documentazione utile alla valutazione del caso.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130, il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.. Nel caso in cui, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai fini della concessione dei contributi economici previsti dal presente regolamento, l'Assistente Sociale Responsabile del Caso potrà proporre un nuovo P.A.I. o proporre la modifica di quello preesistente, rimanendo comunque fermi gli effetti del P.A.I. preesistente fino alla data di approvazione del P.A.I. definito a seguito della presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica.

Art. 15 Controlli

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta di interventi economici del presente regolamento, vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinate dal procedimento di controllo (individuato con Deliberazione di Giunta Municipale) ai sensi degli artt. 1 comma 2° e 11 del D.P.R. 20.10.1998 n. 403 e tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Art. 16 Recupero e rivalse

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amministrazione Comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati agli alimenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del contributo.

Istanza di rivalsa verso coloro che hanno sottoscritto l'impegno di pagamento sarà avviata per mezzo dell'Ufficio legale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17 Interruzione dell'intervento assistenziale

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

TITOLO II

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 18 Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità ;
- e) a soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Art. 19 Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 20 Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.); g) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'anziano assistito.

Art. 21 Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta con Atto del Dirigente, sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso, nel limite numerico stabilito dalla Giunta Municipale al momento dell'affidamento del servizio.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Art. 22 Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie previste nel P.E.G., dall'Amministrazione Comunale.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 23

PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza domiciliare partecipano alla spesa in rapporto al reddito certificato con il Modello ISEE nelle seguenti percentuali:

REDDITO			PERCENTUALE QUOTA COMPARTICIPAZIONE
DA €. 0,00	A	€. 7.000,00	15%
DA €. 7.001,00	A	€.10.000,00	20%
DA €.10.001,00	A	€.13.000,00	30%
DA €.13.001,00	A	€.15.000,00	40%
DA €.15.001,00	A	€.18.000,00	50%
DA €.18.001,00			100%

Art. 24 Parenti tenuti agli alimenti

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 16.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Comune in favore dell'assistito nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente, tenuto agli alimenti, si calcola come stabilito dagli articoli del presente regolamento, eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

TITOLO III

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 25 Definizione retta di ricovero

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune può assumere a proprio carico, interamente o parzialmente.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi di qualsiasi natura e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 26 Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 27 Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 5 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune di Giardini Naxos prima del ricovero, ai sensi dell'art. 6, 4^a comma, della Legge 328 del 08.11.2000, la quale ha abrogato le norme che regolavano precedentemente l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Il Dirigente provvede con proprio Atto all'ammissione al Servizio.

Art. 28 Retta a carico dell'anziano

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- c) i beni mobili.

Art. 29 Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifiche azioni esecutive o conservative nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Art. 30 Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 10.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 5 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 31 Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Dirigente in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

TITOLO IV

INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO O ERGOTERAPIA

Art. 32 Definizione

Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende un inserimento sociale presso un ambiente protetto di persona svantaggiata seguita dal servizio assistenziale del Comune, con spesa parziale o totale a carico del Comune stesso.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente di prevenire, limitandole, le situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.

Art. 33 Destinatari

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato a tutti coloro che sono a carico del servizio assistenza del Comune.

Art. 34 Modalità di attuazione

La Giunta Comunale, in sede di formulazione del piano esecutivo di gestione, determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi lavorativi protetti e, con separato Atto, l'entità del contributo da concedere ai partecipanti, da commisurarsi all'effettivo impegno lavorativo.

Il Dirigente, previa stipula di apposita convenzione, individua gli ambienti protetti a cui affidare gli inserimenti dei soggetti svantaggiati.

Il servizio di assistenza sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento in una esperienza lavorativa.

Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi:

- a) la condizione psico - fisica del soggetto;
- b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;
- c) i tempi ed i modi dell'assunzione ed il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento lavorativo.

Nel caso che i fondi per il servizio non siano sufficienti per tutte le ammissioni richieste, le priorità saranno stabilite di concerto con la figura dello psicologo del Consultorio familiare della AUSL. 5, che si occupa istituzionalmente di handicap.

TITOLO V

FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

Art. 36 (L. 9.12.1998 N. 431, ART. 11)

Il Comune, in esecuzione a quanto previsto nell' art. 11 della Legge n. 431/98 e dalle Circolari dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana, provvederà annualmente ad espletare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire la corresponsione del contributo integrativo ai soggetti che hanno diritto ad accedere al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione.

Il Servizio Sociale Comunale renderà nota alla popolazione residente, mediante pubblico manifesto, l'opportunità di avanzare domanda per ottenere un contributo sul canone di affitto.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa all'affitto pagato nonché la prescritta dichiarazione riferita a redditi e patrimonio.

Il Servizio Sociale Comunale accerterà l'esistenza di una situazione economica che, per effetto del canone di affitto, conduce il nucleo familiare al di sotto della soglia del minimo vitale ovvero l'aggrava.

TITOLO VI

SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

Art. 37 Definizione

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà del Comune o da questi assunti in locazione e destinati allo scopo con atto di Giunta Comunale.

La sistemazione è di carattere provvisorio.

Il Sindaco ha facoltà , in casi di assoluta necessità ed emergenza, di requisire e assegnare, con proprio Provvedimento, alloggi privati non utilizzati.

Art. 38 Destinatari

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare,

anagraficamente residente nel Comune, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
- d) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti.

Art. 39 Procedura per la sistemazione

La sistemazione avrà luogo con provvedimento del Dirigente a seguito di istruttoria dell'Assistente Sociale da cui risulti la necessità dell'intervento.

La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

- a) l'ospitalità , di norma, non potrà superare la durata temporale di sei mesi, salvo proroga dovuta all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio;

b) salvo autorizzazione è severamente vietato introdurre in qualsiasi ora del giorno e della notte persone o animali nell'abitazione provvisoria.

c) gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;

e) il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio;

l'allontanamento è disposto dalla Giunta Municipale anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili;

Art. 40 Priorità

E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari:

a) con situazione economica più bassa;

b) con portatori di handicap;

c) con minori a carico;

d) con anziani a carico.

TITOLO VII

ASSISTENZA SANITARIA E FARMACEUTICA

Art. 41 Definizione

In favore di cittadini, residenti nel territorio comunale, che versino in condizioni di bisogno, il Comune provvede ad erogare contributi finalizzati al pagamento delle spese per assistenza sanitaria e farmaceutica

Art. 42 Modalità dell'assistenza

Dietro presentazione di idonea documentazione composta da: fotocopia della ricetta - completa di posologia giornaliera - vistata dalle farmacie con allegato scontrino fiscale e nel caso di prestazioni diagnostiche e strumentali, ricevuta rilasciata dal preposto Ufficio della A.U.S.L. comprovante il pagamento della prestazione in esame.

TITOLO VIII

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 43 Tipologia dei servizi socio-educativi

Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo.

Art. 44 Carta dei Servizi Sociali e Avvisi pubblici

I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea conoscenza al pubblico da parte dell'Amministrazione comunale, nelle forme rituali. Il Comune, quale Ente erogatore dei servizi, adotta una carta dei servizi sociali, previsto dalla Legge 08.11.2000 n. 328.

Art. 45 Concessione in uso beni comunali

L'utilizzo agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori. Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con criteri e le modalità previste per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Art. 46 Benefici Enti ed Associazioni

Possono essere erogati contributi ad enti pubblici e privati e ad associazioni anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

I contributi saranno assegnati, con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto:
della condizione dei soggetti beneficiari (minori, anziani, indigenti, handicappati,
extracomunitari, tossicodipendenti)

Art. 47 Enti e associazioni religiosi

Sempre nel rispetto delle norme procedurali, possono essere elargiti contributi ad Enti ed Associazioni religiosi che abbiano carattere socio/educativo e di aggregazione giovanile.

Art. 48 Documentazione dell'I.S.E.E.

Tutte le domande presentate dall'Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15 secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 31-3-1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

TITOLO IX

SERVIZI NON NORMATI DAL REGOLAMENTO

Art. 49 Servizi a tutela della salute mentale

E' esclusa dalla presente regolamentazione la gestione integrata dei servizi socio-assistenziali e sanitari a tutela della salute mentale.

Art. 50 Servizi diversi a gestione delegata

Il Comune gestisce una serie di servizi socio-assistenziali su delega della Regione Sicilia e dello Stato in materia di immigrazione, di emigrazione, handicap, tossicodipendenze, famiglia, locazioni, ecc.

Tali materie sono regolate da varie legislazioni ed, oltre alla titolarità gestionale, il Comune concorre generalmente con quote del proprio Bilancio alla effettuazione delle prestazioni.

TITOLO X

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 51 Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune. E', altresì, ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso scritto espresso dall'interessato.

Art. 52 Controlli: Modalità , decadenza dai benefici, norme penali

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", l'Amministrazione comunale è tenuta ad effettuare controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso per usufruire delle P.S.A. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

TITOLO XI

SOGGIORNO CLIMATICO DEGLI ANZIANI

ART. 53

DESTINATARI

I destinatari del servizio sono gli anziani che alla data del bando hanno compiuto i 55 anni se donne ed i 60 se uomini, residenti nel Comune.

ART. 54

COMPARTECIPAZIONE

Al Soggiorno climatico i partecipanti devono compartecipare alla spesa in rapporto al reddito certificato con il Modello ISEE nelle seguenti percentuali:

REDDITO			PERCENTUALE QUOTA COMPARTECIPAZIONE
DA €. 0,00	A	€. 7.000,00	10%
DA €. 7.001,00	A	€.10.000,00	15%
DA €.10.001,00	A	€.13.000,00	20%
DA €.13.001,00	A	€.15.000,00	30%
DA €.15.001,00	A	€.18.000,00	40%
DA €.18.001,00	A	€.20.000,00	50%
DA €.20.001,00	-----		100%

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 Decisione

1. La pratica, istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, viene trasmessa al Responsabile del Servizio "Servizi Sociali" per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza.
2. La decisione, da assumere entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:
 - A) In caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi;
 - B) In caso di non accoglimento, la motivazione del diniego:
3. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per iscritto agli interessati.
4. Contro le decisioni adottate, il cittadino può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione.

Art. 56 Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 57 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati gli atti che contengano disposizioni contrarie al medesimo.